



DETERMINAZIONE N. 209/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 155/2020 e Comunicazione n. 155/2020 riguardante la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 155/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 155/2020 del 18/11/2020 acquisita in pari data prot. n. 14552, relativa ad una presunta violazione delle disposizioni normative CAD, in particolare dell'art. 23 bis "duplicati e copie informatiche di documenti informatici", in relazione alla copia conforme all'originale di una copia informatica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

ESAMINATA la Trattazione n. 155/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, a seguito di richiesta chiarimenti, precisava che: *"(...) per richiedere tale documento, il contribuente deve barrare l'apposito campo presente sul frontespizio del modello dichiarativo. Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione così compilata, dei successivi controlli di regolarità da parte dell'ufficio*

territoriale, nonché dell'avvenuto versamento delle somme dovute, la procedura informatica rende disponibile nella sezione "Ricevute" - "Preleva documenti" - dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, l'attestazione in formato elettronico. Tale documento, in formato PDF, presenta un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali, nel caso specifico, l'operatore finanziario può riscontrare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento stesso. Pertanto, nel caso in esame è necessario richiedere una nuova attestazione, provvista dei suddetti codici di verifica, ogni qual volta il contribuente abbia la necessità di impiegarla per i diversi usi previsti dalla legge, pagando, così, le relative imposte e tributi dovuti. (...) Inoltre, nell'ottica di ampliare i servizi offerti all'utenza, nell'ambito di un più ampio processo di automazione delle richieste e della produzione e messa a disposizione delle certificazioni fiscali (certificati e attestazioni), è in programma il rilascio di un'apposita funzionalità attraverso la quale il contribuente potrà ottenere telematicamente ulteriori attestazioni in aggiunta a quella richiesta in fase di invio della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali."

Per quanto sopra esposto si propone al Difensore civico per il digitale di ritenere il procedimento concluso con conseguente archiviazione, in quanto non risultano violazioni del CAD e delle disposizioni normative in ambito ICT;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 155/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 155/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 155/2020 e Archiviazione n. 155/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 155/2020 - Trattazione

**Oggetto: Segnalazione 155/2020 - Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate –
Qualificazione tematica: uso delle tecnologie - Protocollo n. 14552 del 18/11/2020.**

Il Segnalante pone la seguente questione: *“Un soggetto ha presentato la dichiarazione di successione tramite la procedura telematica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Al termine dell'inserimento dei dati ha ricevuto per via telematica tramite la stessa applicazione una copia della dichiarazione con gli estremi della registrazione. L'ufficio postale al quale stata presentata detta copia per chiudere il conto corrente del defunto non l'ha ritenuta valida. Il soggetto in questione ha dovuto quindi recarsi presso un ufficio dell'AdE per ottenere un'attestazione cartacea del tutto identica alla copia telematica. Da quanto ho potuto rilevare, l'accaduto dipende, a mio avviso, dall'incongruenza fra quanto disposto dal secondo comma dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 (le copie e gli estratti informatici del documento informatico, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale attestata da un pubblico ufficiale) e le Istruzioni per la presentazione della dichiarazione di successione predisposte dall'Agenzia delle Entrate. Dette Istruzioni prevedono che la Dichiarazione di successione può essere presentata esclusivamente per via telematica (pag. 4). L'Agenzia delle entrate ha precisato altresì che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 l'ufficio presso il quale stata presentata la dichiarazione di successione tenuto a conservare l'originale e a rilasciarne copia autentica su richiesta degli aventi titolo. Il problema che si prospetta sembra nascere proprio dalla letterale applicazione di quest'ultima norma prevista per i documenti analogici e antecedente al d.lgs. 282/2005. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. citato le Istruzioni emanate dall'AdE prevedono, a pag. 5, che a fronte della presentazione telematica viene rilasciata "una copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione" e che detta ricevuta "non può essere utilizzata in luogo dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (copia conforme)". Le "Istruzioni" prevedono altresì che "contestualmente alla presentazione della dichiarazione telematica possibile richiederne l'attestazione di*

avvenuta presentazione, necessaria, ad esempio, per ottenere lo sblocco dei conti(omissis) in questo caso la procedura rilascerà in via telematica una sola attestazione della dichiarazione presentata" (vedi pag. 16). Viene altresì sottolineato che "l'attestazione utilizzabile una sola volta entro 180 giorni dal momento in cui stata messa a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che la copia semplice della dichiarazione, rilasciata in automatico con la quarta ricevuta telematica, dopo il controllo di regolarità da parte dell'ufficio, non può essere utilizzata in luogo dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione". Si arriva così all'ulteriore assurdo che anche qualora si sia chiesta l'attestazione telematica, ma occorre sbloccare più conti presso istituti diversi ci si debba necessariamente recare presso un Ufficio dell'AdE per richiedere ulteriori attestazioni in formato cartaceo. L'occorrenza di richiedere un'apposita attestazione telematica che si traduce in una duplicazione della ricevuta semplice la quale ben potrebbe essere corredata degli elementi necessari per avere piena validità probatoria appare ridondante, ma soprattutto la necessità di richiedere, come si visto, copie cartacee presso un Ufficio dell'AdE che vanifica l'impegno profuso per digitalizzare la pubblica amministrazione".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217/2017 e dal decreto legge 76/2020. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da quanto rappresentato, il Segnalante lamenta una presunta violazione del CAD in relazione alla copia informatica di un documento.

A seguito di esame preliminare si inviava una richiesta chiarimenti all'Ufficio RTD dell'Amministrazione segnalata che riscontrava con nota prot. 16395 del 17/12/2020.

“Con la nota prot. 14584 del 19 novembre 2020 (acquisita al protocollo dell’Agenzia delle entrate con R.U. 357943 di pari data), codesto Ufficio ha chiesto allo scrivente, in qualità di Responsabile per la Transizione al Digitale dell’Agenzia delle entrate, di fornire elementi di conoscenza utili per completare la fase istruttoria relativa alla segnalazione n. 155/2020 presentata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). La segnalazione ha ad oggetto la procedura telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la presentazione della dichiarazione di successione e, in particolare, l’utilizzo della copia semplice e della copia conforme della dichiarazione di successione presentata telematicamente. A tal proposito, si rappresenta di seguito quanto definito dalle competenti strutture dell’Agenzia delle entrate.

In primo luogo, per inquadrare in maniera sistematica la questione oggetto della segnalazione, è utile premettere che la disciplina dell’imposta di bollo, dettata dal D.P.R. n. 642 del 1972, introduce la nozione di “copia” (o duplicato) come giuridicamente e autonomamente definita e la copia conforme rappresenta autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale. Ne consegue che, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge, le copie conformi ovvero, nello specifico, le attestazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, devono essere assoggettate all’imposta di bollo. In altri termini, il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo si realizza quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta da chi rilascia la copia. Quanto sopra vale anche per le copie informatiche di documenti informatici munite della ricordata dichiarazione di conformità all’originale. Al contrario, il rilascio di duplicati informatici di documenti amministrativi informatici su cui non è prevista l’apposizione di alcuna dichiarazione di conformità all’originale non realizza il presupposto dell’imposta di bollo. Tutto ciò premesso, e tornando al tema oggetto della segnalazione, si precisa che la copia semplice della dichiarazione di successione, rilasciata come quarta ricevuta, è una mera rappresentazione in formato PDF di un documento informatico e, pur riportando gli estremi di registrazione, svolge esclusivamente la funzione di rendere edotto il contribuente sulla regolare compilazione della dichiarazione da lui presentata. In tal caso, quindi, non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali in quanto sulla copia semplice non è presente alcuna dichiarazione di conformità all’originale. Per tale ragione la copia semplice della dichiarazione viene rilasciata in automatico, mentre quella conforme,

ancorché corrispondente alla ricevuta di regolarità, viene rilasciata solo a seguito di esplicita richiesta da parte dell'interessato che all'occorrenza deve, quindi, versare le somme previste per l'apposizione dell'attestazione di conformità all'originale. Si evidenzia, inoltre, che la possibilità di richiedere la copia conforme della dichiarazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione rappresenta un servizio aggiuntivo offerto al contribuente, che permette al cittadino di ottenere online un certificato di conformità alla dichiarazione regolarmente presentata, senza doversi recare necessariamente in ufficio. Con riguardo al caso specifico descritto nella segnalazione in esame, sembra evincersi che il cittadino si sia presentato dall'operatore finanziario per ottenere lo sblocco del conto munito di una copia semplice della dichiarazione anziché della copia conforme; per richiedere tale documento, il contribuente deve barrare l'apposito campo presente sul frontespizio del modello dichiarativo. Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione così compilata, dei successivi controlli di regolarità da parte dell'ufficio territoriale, nonché dell'avvenuto versamento delle somme dovute, la procedura informatica rende disponibile nella sezione "Ricevute" - "Preleva documenti" - dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, l'attestazione in formato elettronico. Tale documento, in formato PDF, presenta un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali, nel caso specifico, l'operatore finanziario può riscontrare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento stesso. Pertanto, nel caso in esame è necessario richiedere una nuova attestazione, provvista dei suddetti codici di verifica, ogni qual volta il contribuente abbia la necessità di impiegarla per i diversi usi previsti dalla legge, pagando, così, le relative imposte e tributi dovuti. Si rappresenta, inoltre, che nel caso in cui il cittadino avesse omissis di richiedere la suddetta attestazione in sede di primo invio della dichiarazione, può comunque ricevere tale documento, secondo le modalità sopra esposte, inviando una specifica dichiarazione sostitutiva che non prevede una nuova trascrizione e voltura catastale. Analogo procedimento può essere seguito nel caso in cui si voglia chiedere una seconda o più attestazioni, avendo cura di azzerare le imposte, tasse e tributi automaticamente ricalcolati dalla procedura informatica (qualora nella precedente dichiarazione siano stati indicati immobili), fatta eccezione per le somme dovute per il rilascio delle attestazioni (imposta di bollo e tributi speciali); in tal modo l'interessato non dovrà recarsi necessariamente presso un ufficio territoriale dell'Agenzia¹.

¹ Si precisa che il contribuente non dovrà ricompilare la dichiarazione sostitutiva in quanto la procedura

Infine, si segnala che nell'ottica di ampliare i servizi offerti all'utenza, nell'ambito di un più ampio processo di automazione delle richieste e della produzione e messa a disposizione delle certificazioni fiscali (certificati e attestazioni), è in programma il rilascio di un'apposita funzionalità attraverso la quale il contribuente potrà ottenere telematicamente ulteriori attestazioni in aggiunta a quella richiesta in fase di invio della dichiarazione di successione e domanda di vulture catastali".

Tanto premesso, in considerazione che non emergono violazioni del CAD o di altre disposizioni ICT, si ritiene che il procedimento possa ritenersi concluso, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della medesima segnalazione, dandone notizia al cittadino richiedente.

21 dicembre 2020

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Segnalazione 155/2020 - Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate –
Qualificazione tematica: uso delle tecnologie - Protocollo n. 14552 del 18/11/2020.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: *“Un soggetto ha presentato la dichiarazione di successione tramite la procedura telematica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Al termine dell'inserimento dei dati ha ricevuto per via telematica tramite la stessa applicazione una copia della dichiarazione con gli estremi della registrazione. L'ufficio postale al quale stata presentata detta copia per chiudere il conto corrente del defunto non l'ha ritenuta valida. Il soggetto in questione ha dovuto quindi recarsi presso un ufficio dell'AdE per ottenere un'attestazione cartacea del tutto identica alla copia telematica. Da quanto ho potuto rilevare, l'accaduto dipende, a mio avviso, dall'incongruenza fra quanto disposto dal secondo comma dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 (le copie e gli estratti informatici del documento informatico, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale attestata da un pubblico ufficiale) e le Istruzioni per la presentazione della dichiarazione di successione predisposte dall'Agenzia delle Entrate. Dette Istruzioni prevedono che la Dichiarazione di successione può essere presentata esclusivamente per via telematica (pag. 4). L'Agenzia delle entrate ha precisato altresì che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 l'ufficio presso il quale stata presentata la dichiarazione di successione tenuto a conservare l'originale e a rilasciarne copia autentica su richiesta degli aventi titolo. Il problema che si prospetta sembra nascere proprio dalla letterale applicazione di quest'ultima norma prevista per i documenti analogici e antecedente al d.lgs. 282/2005. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. citato le Istruzioni emanate dall'AdE prevedono, a pag. 5, che a fronte della presentazione telematica viene rilasciata "una copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione" e che detta ricevuta "non può essere utilizzata in luogo dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (copia conforme)". Le "Istruzioni" prevedono altresì che "contestualmente alla presentazione della dichiarazione telematica possibile richiederne l'attestazione di avvenuta presentazione, necessaria, ad esempio, per ottenere lo*

sblocco dei conti(omissis) in questo caso la procedura rilascerà in via telematica una sola attestazione della dichiarazione presentata" (vedi pag. 16). Viene altresì sottolineato che "l'attestazione utilizzabile una sola volta entro 180 giorni dal momento in cui stata messa a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che la copia semplice della dichiarazione, rilasciata in automatico con la quarta ricevuta telematica, dopo il controllo di regolarità da parte dell'ufficio, non può essere utilizzata in luogo dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione". Si arriva così all'ulteriore assurdo che anche qualora si sia chiesta l'attestazione telematica, ma occorre sbloccare più conti presso istituti diversi ci si debba necessariamente recare presso un Ufficio dell'AdE per richiedere ulteriori attestazioni in formato cartaceo. L'occorrenza di richiedere un'apposita attestazione telematica che si traduce in una duplicazione della ricevuta semplice la quale ben potrebbe essere corredata degli elementi necessari per avere piena validità probatoria appare ridondante, ma soprattutto la necessità di richiedere, come si visto, copie cartacee presso un Ufficio dell'AdE che vanifica l'impegno profuso per digitalizzare la pubblica amministrazione".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da quanto rappresentato, Lei lamenta una presunta violazione delle disposizioni normative CAD, in particolare dell'art. 23 bis "duplicati e copie informatiche di documenti informatici", in relazione alla copia conforme all'originale di una copia informatica rilasciata

dall’Agenzia delle Entrate.

A seguito di esame preliminare si inviava una richiesta chiarimenti all’Ufficio RTD dell’Amministrazione segnalata che riscontrava con nota prot. 16395 del 17/12/2020, evidenziando che: “ (...) *la possibilità di richiedere la copia conforme della dichiarazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione rappresenta un servizio aggiuntivo offerto al contribuente, che permette al cittadino di ottenere online un certificato di conformità alla dichiarazione regolarmente presentata, senza doversi recare necessariamente in ufficio.*

Con riguardo al caso specifico descritto nella segnalazione in esame, sembra evincersi che il cittadino si sia presentato dall’operatore finanziario per ottenere lo sblocco del conto munito di una copia semplice della dichiarazione anziché della copia conforme; per richiedere tale documento, il contribuente deve barrare l’apposito campo presente sul frontespizio del modello dichiarativo. Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione così compilata, dei successivi controlli di regolarità da parte dell’ufficio territoriale, nonché dell’avvenuto versamento delle somme dovute, la procedura informatica rende disponibile nella sezione “Ricevute” - “Preleva documenti” - dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, l’attestazione in formato elettronico. Tale documento, in formato PDF, presenta un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali, nel caso specifico, l’operatore finanziario può riscontrare sul sito dell’Agenzia delle entrate l’originalità del documento stesso. Pertanto, nel caso in esame è necessario richiedere una nuova attestazione, provvista dei suddetti codici di verifica, ogni qual volta il contribuente abbia la necessità di impiegarla per i diversi usi previsti dalla legge, pagando, così, le relative imposte e tributi dovuti.

Si rappresenta, inoltre, che nel caso in cui il cittadino avesse omissso di richiedere la suddetta attestazione in sede di primo invio della dichiarazione, può comunque ricevere tale documento, secondo le modalità sopra esposte, inviando una specifica dichiarazione sostitutiva che non prevede una nuova trascrizione e voltura catastale. Analogo procedimento può essere seguito nel caso in cui si voglia chiedere una seconda o più attestazioni, avendo cura di azzerare le imposte, tasse e tributi automaticamente ricalcolati dalla procedura informatica (qualora nella precedente dichiarazione siano stati indicati immobili), fatta eccezione per le somme dovute per il rilascio delle attestazioni (imposta di bollo e tributi speciali); in tal modo l’interessato non dovrà recarsi necessariamente presso un ufficio

territoriale dell’Agenzia².

Infine, si segnala che nell’ottica di ampliare i servizi offerti all’utenza, nell’ambito di un più ampio processo di automazione delle richieste e della produzione e messa a disposizione delle certificazioni fiscali (certificati e attestazioni), è in programma il rilascio di un’apposita funzionalità attraverso la quale il contribuente potrà ottenere telematicamente ulteriori attestazioni in aggiunta a quella richiesta in fase di invio della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.”

Pertanto, per quanto sopra esposto, non sono emerse violazioni del CAD o di altre norme ICT e si è ritenuto di archiviare la Sua segnalazione.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

² Si precisa che il contribuente non dovrà ricompilare la dichiarazione sostitutiva in quanto la procedura *software* attualmente in uso ripropone in automatico gli stessi contenuti del modello precedentemente inviato di cui si richiede l’attestazione.